

Protocollo d'intesa tra l'Università degli Studi di Salerno e la Regione Campania per la disciplina delle modalità di reciproca collaborazione per la formazione specialistica di area sanitaria

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, nella sede della Giunta Regionale della Campania,

TRA

L'Università degli Studi di Salerno, codice fiscale 80018670655, nel seguito anche semplicemente "Università", rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, prof. Raimondo Pasquino, nato a Santa Caterina dello Ionio (CZ) il 26 agosto 1943, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università in Via Ponte Don Melillo, Fisciano (SA);

E

la Giunta Regionale della Campania – C.F. 80011990639 – nel seguito anche semplicemente "Regione", nella persona del Presidente pro tempore,, nato a il e domiciliato per la carica in Via S.Lucia, 81, Napoli,

PREMESSA

Visto il D.L.vo n° 502/1992 e successive modificazioni re cante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23.10.1992 n° 421 ed in particolare l'art. 6 comma 2 che prevede la stipula di apposito protocollo d'intesa tra Regione e Università per la disciplina delle modalità di reciproca collaborazione in tema di formazione specialistica;

Visti i D.D. MM. 11.5.95, 3.7.96, 5.5.97 e 16.5.97 con i quali sono state apportate modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico;

Visto il D.Lgs. n° 368 del 17 agosto 1999 relativo all'attuazione della direttiva 93/16/CEE e, in particolare, il Titolo VI "Formazione dei Medici Specialisti";

Visto il D.Lgs. n° 517 del 21 dicembre 1999, contenente norme sulla "Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell'art. 6 della Legge n° 419 del 30 novembre 1998";

Vista la delibera della Giunta regionale della Regione Campania n° 906 del 23 giugno 2004, con la quale è stato istituito l'Osservatorio Regionale per la Formazione Medico-Specialistica, di cui all'art.44 del d.Lgs. 368/99, ed approvato il documento che ne disciplina l'attività;

Visto il D.M. del 1 agosto 2005, contenente norme sul "Riassetto Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria";

Visto il D.M. del 29 marzo 2006, contenente norme sulla "Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione";

Visto il D.M. del 31 luglio 2006, modificazione del D.M. 1 agosto 2005 nella parte relativa alle scuole di specializzazione in "fisica medica e in "farmacia ospedaliera";

Visto il D.M. del 25 ottobre 2006 di rettifica del D.M. del 29 marzo 2006;

Visto il D.P.C.M. del 6 luglio 2007, contenente norme sulla "Definizione dello schema-tipo del contratto di formazione specialistica dei medici", in attuazione del disposto di cui all'art. 37, comma 2, del D.Lgs. 368/1999;

Visto il D.M. del 22 gennaio 2008 "Integrazione del decreto 29 agosto 2006, con gli standard e requisiti minimi, relativi alla scuola di specializzazione in Medicina d'Emergenza-Urgenza";

Considerate le esigenze di coordinamento delle reciproche finalità e funzioni istituzionali fra la Regione Campania e l'Università degli Studi di Salerno, si conviene quanto segue;

ARTICOLO 1

La premessa è parte integrante del presente Protocollo di Intesa.

ARTICOLO 2 RETE FORMATIVA

2.1 La rete formativa è composta dalle Strutture Universitarie in cui trovano sede le singole Scuole di Specializzazione e da quelle del Servizio Sanitario Nazionale coinvolte nella formazione specialistica

2.2 La Regione collabora alle attività di formazione medico - specialistica sia attraverso le Aziende Ospedaliero - Universitarie, che sono le sedi di riferimento per le attività istituzionali delle Facoltà di Medicina e Chirurgia, sia attraverso le strutture, che possiedono gli standard richiesti, delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende Ospedaliere e degli IRCCS di diritto pubblico operanti in aree e settori coerenti con quelli propri delle singole Scuole di specializzazione.

2.3 Al fine di garantire l' idoneità della rete formativa per le singole Scuole di Specializzazione, le singole strutture che compongono la stessa devono rispettare gli standard e i requisiti generali e specifici stabiliti dal D.M. del 29 marzo 2006 e dal DM 22 gennaio 2008, emanati a seguito della loro determinazione ad opera dell'Osservatorio Nazionale per la formazione medico-specialistica, così come previsto dall'art. 43 del D.Lgs. 368 del 17 agosto 1999.

2.4 All'esito delle procedure di verifica di detti standard e requisiti, come previsti dal D.M. del 29.03.2006, con decreto del Ministero della Salute di concerto con il MIUR, è disposto l'accreditamento delle strutture delle Scuole di specializzazione.

2.5 Sono pubblicate nel BURC in un apposito elenco le strutture che possono comporre la rete formativa regionale in quanto hanno ottenuto il previsto accreditamento.

2.6 La composizione della rete formativa per le singole Scuole di Specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia istituite presso l' Università degli Studi di Salerno è definita da appositi accordi tra l'Università e le Strutture del Servizio Sanitario nazionale indicate nell'elenco di cui al punto 2.5, nel rispetto della normativa richiamata in premessa e di quanto stabilito all'art. 3 del presente Protocollo

2.7 Regione e Università si impegnano a collaborare, per quanto di rispettiva competenza, con l'Osservatorio Regionale per la Formazione Medico-Specialistica in merito ai compiti per esso previsti dall'art. 44 del D.Lgs 368/99 e dal D.M.del 29 marzo 2006.

ARTICOLO 3 PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEGLI ACCORDI ATTUATIVI

3.1 Gli accordi attuativi di cui al precedente punto 2.6 devono essere stipulati sulla base del programma generale di formazione della Scuola di Specializzazione, prima dell'inizio dell'anno accademico e con cadenza annuale. Essi, prima della sottoscrizione, vengono sottoposti al parere dell' Osservatorio Regionale per la formazione medico-specialistica che dovrà esprimersi in tempo utile alla definizione dell'accordo prima dell'inizio dell'Anno Accademico. Tali accordi possono essere confermati.

3.2 Se nel corso dello svolgimento del rapporto convenzionale viene a mutare la persona del dirigente responsabile della struttura dell'azienda sanitaria, il cui nominativo risulta dagli Allegati all'accordo attuativo, tale circostanza non inficerà la validità e l'efficacia dell'accordo medesimo, che continuerà ad esplicare i suoi effetti fino alla naturale scadenza. Tuttavia, il Legale Rappresentante della azienda sanitaria ha l'obbligo di comunicare alla Scuola di Specializzazione interessata l'avvenuto cambiamento, affinché i competenti uffici provvedano ai consequenziali adempimenti burocratici.

3.3 Unitamente alla comunicazione di cui al precedente p. 3.2 deve essere trasmessa la dichiarazione, a firma del nuovo dirigente responsabile della struttura sanitaria, di presa visione ed accettazione di quanto stabilito nell'accordo attuativo in essere tra l'Azienda sanitaria di appartenenza e l'Università, nonché ogni altra dichiarazione che deve essere resa a firma del medesimo dirigente ai sensi della normativa vigente.

3.4 Resta salva la facoltà di ciascuna parte di non rinnovare l'accordo attuativo alla sua naturale scadenza annuale.

ARTICOLO 4 PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ALLA FORMAZIONE SPECIALISTICA

4.1 All'attività didattica prevista dall'ordinamento e dai piani formativi delle Scuole di specializzazione partecipano gli operatori del Servizio sanitario nazionale operanti nelle Aziende sanitarie di cui al precedente punto 2.1. A tali operatori, in base al D.M. 1.8.2005 e s.m.i. e al D.M. 29.3.2006, sono affidati incarichi sia di:

- titolare di insegnamento, quando abbiano almeno 10 anni di servizio e nell'ambito della quota di cui al D.M. 29.3.2006;

che di

- tutor, che non potrà seguire più di 3 medici in formazione.

4.2 La titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario ed espletati presso le strutture del Servizio Sanitario nazionale è conferita, su proposta del Consiglio della Scuola, sentito il Legale Rappresentante della relativa struttura sanitaria, dal Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia ai dirigenti delle strutture medesime, sulla base dei curricula formativi professionali e scientifici degli stessi. I suddetti docenti sono nominati annualmente dal Rettore, senza onere per l'Università e previo nulla osta del Legale Rappresentante della struttura di appartenenza.

ARTICOLO 5 PERCORSO FORMATIVO

5.1 Il percorso formativo dei singoli iscritti comprende attività teoriche e pratiche da svolgersi nelle strutture universitarie e del Servizio Sanitario Nazionale, presenti nella rete formativa, nel rispetto delle condizioni stabilite dal D.lgs. n°368 del 17 agosto 1999 e dal D.M. del 1 agosto 2005.

In particolare:

a) la formazione specialistica dei medici ammessi alle Scuole di Specializzazione in Medicina e Chirurgia si svolge a tempo pieno;

b) il percorso formativo individuale è preventivamente determinato dal Consiglio della Scuola, in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici e agli accordi tra l'Università e le aziende sanitarie interessate, attuativi del presente Protocollo d'Intesa di cui al precedente punto 3.1;

c) ogni attività formativa e assistenziale degli specializzandi si svolge sotto la guida di tutori, designati annualmente dal Consiglio della Scuola cui partecipano anche i docenti del S.S.N., sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale, di documentata capacità tecnico-formativa. Il numero degli specializzandi per tutore non può essere superiore a tre e varia secondo le caratteristiche delle diverse specializzazioni;

d) la formazione specialistica del medico implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell' Unità Operativa (U.O.) alla quale è assegnato dal Consiglio della Scuola, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore in coerenza al processo formativo, d'intesa con i dirigenti responsabili delle strutture delle Aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione. In nessun caso l'attività del medico o del farmacista in formazione specialistica è sostitutiva di quella del personale di ruolo;

e) i tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali nonché la tipologia degli interventi che il medico in formazione specialistica deve eseguire sono concordati dal Consiglio della Scuola con la Direzione Sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture sanitarie presso cui si svolge la formazione, sulla base del programma formativo personale individuale annuale.

f) almeno il 70% delle attività formative è riservato allo svolgimento di attività formative professionalizzanti (pratiche e di tirocinio);

g) durante la formazione a tempo pieno, lo specializzando non può svolgere attività libero professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche o private. Il medico in formazione specialistica, fermo restando il principio del rispetto del tempo pieno, può, ai sensi dell'art. 19, comma 11, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, sostituire a tempo determinato i medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritto negli elenchi della guardia medica notturna, festiva e turistica, ma occupato solo in caso di carenza di disponibilità dei medici già iscritti nei predetti elenchi. E' fatta salva la facoltà per ciascun medico di svolgere attività di libera professione intramoenia, nel rispetto della vigente normativa.

5.2 E' altresì stabilito che l'attività formativa degli iscritti alle Scuole di Specializzazione si svolga per almeno due terzi della stessa nelle strutture sanitarie che concorrono alla rete formativa, secondo le modalità stabilite negli ordinamenti didattici e negli accordi tra i Consigli dei docenti delle Scuole e le predette strutture.

5.3 I Consigli di Facoltà e le Direzioni delle Aziende sanitarie che fanno parte delle reti formative operano, per quanto di rispettiva competenza, anche in collaborazione con l'Osservatorio Regionale per la formazione medico – specialistica, per sviluppare processi di verifica dell'applicazione e dell'attuazione delle convenzioni, dell'effettiva realizzazione dell'attività formativa programmata e dell'attività di tutorato coinvolgendo direttamente anche i medici in formazione. Gli Uffici opportunamente individuati da ciascun Ateneo e le Direzioni sanitarie aziendali assicurano, in tal senso, per quanto di competenza, la collaborazione con l'Osservatorio Regionale per la formazione medico – specialistica fornendo le informazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni sue proprie. In particolare, ogni Ateneo, attraverso l'istituzione di uno specifico "Registro delle Scuole di specializzazione", comunica, entro la fine di ogni anno solare:

- le Scuole di specializzazione attive con le informazioni essenziali per identificarne la sede e la direzione;
- il numero di medici in formazione iscritti, per anno di corso, a ciascuna Scuola di specializzazione attivata presso l'Ateneo;
- l'elenco delle strutture afferenti alla rete formativa di ciascuna Scuola, il numero dei medici in formazione che frequenteranno le medesime e i relativi periodi di frequenza.

ARTICOLO 6 POSIZIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEI MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA

6.1 All'atto dell'iscrizione alle Scuole di Specializzazione in Medicina e Chirurgia, lo specializzando stipula uno specifico contratto annuale di formazione e lavoro, redatto nell'osservanza dello schema-tipo definito nel D.P.C.M. del 6 luglio 2007 ed in attuazione del disposto di cui all'art. 37, comma 2, del D.Lgs. 368/1999.

ARTICOLO 7 ISCRIZIONE IN SOVRANNUMERO DEL PERSONALE DIRIGENTE IN SERVIZIO PRESSO LE STRUTTURE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

7.1 Ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs. n° 368 del 17 agosto 1999, alle singole Scuole di Specializzazione può essere iscritto in sovrannumero il personale dirigente in servizio di ruolo presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale. Tale iscrizione avverrà secondo la normativa in vigore, a condizione che il richiedente sia risultato idoneo alla prova di selezione.

7.2 Il Consiglio dei docenti delle Scuole valuterà che in ogni caso il numero dei medici iscrivibili in sovrannumero alle scuole sia compatibile con il volume di attività assistenziali che la rete formativa delle singole Scuole può garantire.

ARTICOLO 8 LIBRETTO DI FORMAZIONE ED ATTESTAZIONE DI FREQUENZA

8.1 Le attività e gli interventi concordati dal Consiglio della scuola con la Direzione Sanitaria e con i Dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie interessate, sono illustrati e certificati su di un apposito libretto personale di formazione, a cura del dirigente responsabile dell'Unità operativa presso la quale il medico in formazione specialistica espleta volta a volta le attività assistenziali del programma formativo e controfirmati dal medico stesso.

ARTICOLO 9 PROVE DI VALUTAZIONE

9.1 Le prove di valutazione si effettuano presso le strutture delle singole Scuole dell'Università degli Studi di Salerno. La Commissione che valuta gli specializzandi per il passaggio al successivo anno di corso e per l'esame finale è integrata con i titolari degli insegnamenti tenuti presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale della rete formativa.

ARTICOLO 10 ONERI

10.1 Il medico in formazione specialistica, entro un mese dalla immatricolazione, deve fornire all'Università e di volta in volta in copia all'Azienda sanitaria a cui è destinato, la necessaria documentazione atta a dimostrare l'idoneità fisica a svolgere l'attività assistenziale. L'onere di tali accertamenti è a carico della struttura di prima destinazione.

10.2 L'Università si accolla gli oneri relativi alla docenza dei corsi espletati presso le proprie strutture nonché quelli connessi alla funzione di segreteria amministrativa delle Scuole, al concorso di ammissione, nonché alla copertura e gestione di una polizza assicurativa contro gli infortuni dei medici in formazione, fermo restando quanto disposto dall'art. 41, comma 3, del d.Lgs. 368/1999.

10.3 Ai medici in formazione specialistica si estendono tutte le misure di protezione e controllo nei confronti dei rischi occupazionali e in particolare da radiazioni ionizzanti, previste per i dipendenti di ruolo a carico della struttura sanitaria che gestisce la Unità Operativa alla quale è assegnato dal Consiglio della Scuola il medico in formazione

10.4 Le strutture extrauniversitarie della rete formativa assicurano lo svolgimento delle attività formative tenute presso le strutture stesse senza oneri per l'Università. Quest'ultima è tenuta a dare comunicazione alle strutture del S.S.N. della frequenza degli specializzandi presso le strutture stesse almeno 45 giorni prima del loro inizio.

ARTICOLO 11 FORMAZIONE DEI FARMACISTI AMMESSI ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FARMACIA OSPEDALIERA.

11.1 Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano per quanto compatibili agli accordi da stipulare con le strutture del Servizio sanitario nazionale per la formazione dei farmacisti ammessi alla scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera nel rispetto del D.M. 1 agosto 2005 e s.m.i. e D.M. 29 marzo 2006.

11.2 La struttura del servizio sanitario nazionale presso la quale il farmacista in formazione specialistica svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e per gli infortuni connessi alle attività svolte dal farmacista in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale dipendente.

11.3 Resta fermo per i farmacisti in formazione specialistica quanto disposto ai precedenti pp. 10.2, 10.3 e 10.4.

ARTICOLO 12 NORME FINALI

12.1 Il presente Protocollo d'Intesa esplica i suoi effetti a decorrere dalla data della sottoscrizione e per la durata di sei anni, salvo disdetta di una delle parti da inviare almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza annuale.

Per la Regione Campania

**Per L'Università degli Studi di Salerno
Il Rettore**
